



Il Dipartimento, fin dalla sua costituzione o per successiva delibera del proprio Consiglio, per esigenze scientifiche e/o funzionali può articolarsi in: Sezioni, senza costituire aggravio di personale e di spesa.

2. Il Dipartimento si articola in due sezioni costituite ciascuna da un numero di docenti non inferiore al 20% dei docenti afferenti al Dipartimento: Sezione di Patologia Generale e Patologia Clinica e Sezione di Fisiopatologia Medica, Scienza dell'Alimentazione ed Endocrinologia

3. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce norme di funzionamento delle Sezioni.

4. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, al fine di meglio rappresentare l'attività di ricerca del Dipartimento, può deliberare la costituzione di Unità di ricerca.

5. Il Dipartimento concorre al sistema bibliotecario ed al sistema museale, secondo quanto previsto dallo Statuto. Ove il Dipartimento sia sede di biblioteca, questa deve dotarsi di norme organizzative, che devono contenere, tra l'altro, disposizioni che regolano il prestito librario agli studenti. Per la biblioteca di ampia dimensione il Consiglio di Dipartimento propone il nominativo del Direttore; a tale riguardo, il Direttore del Dipartimento procede a presentare proposta all'Amministrazione sentiti i Direttori degli altri Dipartimenti interessati ove la biblioteca sia interdipartimentale. La direzione della biblioteca è affidata di norma a personale bibliotecario di categoria EP.

ART. 12 - Afferenza di docenti a Facoltà diverse da quella di appartenenza del Dipartimento

1. Il Dipartimento, in casi motivati ed eccezionali, può deliberare che un gruppo di docenti possa afferire a Facoltà diversa da quella di coordinamento e valutazione primaria del Dipartimento, a condizione che esso rappresenti una consistenza significativa degli afferenti al Dipartimento, e che la proposta del Dipartimento sia approvata dal Senato Accademico, acquisito il parere dei Consigli di Facoltà interessati e sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento.

ART. 13 - Il Responsabile amministrativo delegato

1. Il Responsabile amministrativo delegato dipende gerarchicamente dal Direttore Generale ed è da lui delegato alla gestione amministrativo-contabile del Dipartimento; in virtù dei poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane a lui delegati, adotta tutti gli atti amministrativo-contabili relativi alla struttura di appartenenza, ivi compresi gli atti che impegnano La Sapienza verso l'esterno. Il Responsabile amministrativo delegato è, altresì, sottoposto funzionalmente al Direttore di Dipartimento.

2. Al Responsabile amministrativo delegato sono attribuite le seguenti funzioni per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili: a) elabora la proposta di budget annuale e triennale sulla base degli indirizzi del Direttore di Dipartimento; b) assume le specifiche competenze e responsabilità così come previsto nel Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nei provvedimenti emanati dal Direttore Generale in conformità con tale Regolamento; c) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante per le quali può farsi



assistere anche da propri collaboratori, con voto deliberante nel Consiglio nelle materie di cui ai punti c), d), h), i), j), k), l), m), n), o), s) del precedente art. 6. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile amministrativo delegato il Direttore Generale, preventivamente informato, delega altra unità di personale tecnico-amministrativo di ruolo del Dipartimento di categoria non inferiore alla D, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute degli organi collegiali, dandone comunicazione al Direttore di Dipartimento; d) assume atti di organizzazione del lavoro del personale del Dipartimento dedicato al supporto amministrativo-contabile sentito Direttore del Dipartimento; e) collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, compresa l'organizzazione di corsi, seminari, convegni; f) assume ogni iniziativa volta a migliorare la gestione amministrativo-contabile del Dipartimento.

ART. 14 - Disposizioni finali e transitorie

1. I Dipartimenti hanno l'obbligo di procedere all'adeguamento dei loro regolamenti al presente testo, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento-tipo. Trascorso tale termine, in assenza di specifiche deliberazioni, si considera adottato dal Dipartimento il presente Regolamento.
2. All'atto dell'entrata in vigore del Regolamento del Dipartimento adeguato al presente testo, le cariche e le rappresentanze elettive proseguono il loro mandato sino a scadenza naturale.
3. Nel caso in cui il regolamento del singolo Dipartimento sia in difformità rispetto al Regolamento-tipo deve essere sottoposto all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto d'Ateneo, nel Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nonché le norme che disciplinano l'attività degli Organi Collegiali universitari.